

IL PUNTO SULLA LEGISLAZIONE PENALE IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE, TRA NORMATIVA NAZIONALE E SOVRANNAZIONALE

Dott. Giuseppe Pavich – Napoli, 18 dicembre 2013

1. Premessa

Il dibattito riguardante le misure da adottare nel contrasto dei delitti su vittime vulnerabili e, in particolare, di quelli caratterizzati da violenza di genere, è stato suscitato nel nostro Paese dal susseguirsi incalzante di numerose notizie di cronaca riguardanti episodi di violenza anche mortale nei confronti di donne, assai spesso per mano dei loro mariti o *partner*.

Si è constatato infatti un complessivo, allarmante incremento delle notizie di omicidi commessi nell'ambito di esperienze di coppia o, ancora più spesso, in seguito alla cessazione di relazioni affettive, non accettata dal *partner* maschile.

Sono stati analizzati da molti osservatori esperti del settore i possibili segni di un'evoluzione del singolo rapporto di coppia in senso violento o abusante e, soprattutto, i segnali premonitori di una possibile degenerazione del rapporto verso una deriva di aggressività fisica. La dinamica oggetto di osservazione riguarda per lo più casi in cui la violenza all'interno delle mura domestiche sfocia in alcuni casi in episodi omicidiari, magari dopo il protrarsi di condizioni di abuso, di sopraffazione o di vessazione; oppure situazioni nelle quali la decisione della donna di porre fine alla relazione di coppia è all'origine di reazioni inconsulte da parte dell'uomo, il quale, non accettando tale decisione e i suoi riflessi (il dover rinunciare al legame sentimentale, al rapporto quotidiano con i figli ecc.), decide di porre in essere atti persecutori (talora a scopo rivendicativo, talaltra a sfondo meramente "vendicativo") ai danni della *ex* moglie, o convivente, o fidanzata, talvolta con un'*escalation* di violenze o minacce che si rivela prodromica a un esito tragico.

E' stato al riguardo coniato il termine *femminicidio*, a significare non solo e non tanto il fatto che vittima di simili episodi omicidiari sia una donna, quanto e soprattutto che il delitto si collochi nel contesto di violenze "di genere", commesse cioè sulla donna da parte del suo *partner* o *ex partner*.

La percezione del rischio di un'evoluzione drammatica in alcuni comportamenti, che assumono i connotati dell'allarme o della spia di un possibile epilogo cruento, ha indotto da tempo gli osservatori più attenti della realtà sociale e anche giudiziaria a porsi il problema della ricerca di possibili soluzioni, in una combinazione tra l'approccio preventivo e quello repressivo, cercando peraltro, anche in quest'ultimo caso, di giocare d'anticipo sui segnali di pericolo individuabili nel rapporto fra persone di genere diverso già legate da relazioni affettive.

Il tema è stato perciò oggetto di pubblicazioni monografiche, di proposte di legge, di studi di settore, di indagini statistiche, di convegni, protesi a indagare la realtà nella quale si colloca il fenomeno della violenza di genere e a trovare rimedi che siano idonei a fronteggiarlo.

Va detto che, negli ultimi anni, l'attenzione al tema si è tradotta non solo in importanti novità legislative nell'ambito del nostro ordinamento interno (su tutte si ricordano l'introduzione del delitto di atti persecutori con d.l. n. 11/2009, convertito con modifiche nella legge n. 38/2009; o, in tempi ancor più recenti, le novità recate dalla legge n. 172/2012), ma anche in una serie di interventi normativi in sede sovranazionale – sia in ambito UE che nell'ambito del Consiglio d'Europa – attraverso i quali si è posta crescente attenzione alla condizione delle vittime vulnerabili, ai reati in danno di minori e alle ipotesi delittuose qualificabili come violenza di genere. Si ricordano in questa sede, solo per citare le principali fonti sovranazionali di recente conio, la Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la previgente decisione quadro 2001/220/GAI; la Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (e ratificata dall'Italia lo scorso anno con la citata legge n. 172/2012); e, soprattutto, la Convenzione di Istanbul

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011), recentissimamente ratificata dal nostro Paese con legge n. 77 del 27 giugno 2013.

Il Governo ha recentemente assunto un'iniziativa legislativa volta ad affrontare il problema e, in pari tempo, ad adeguare compiutamente la nostra normativa interna a quella sovranazionale.

L'approccio governativo è stato contrassegnato dall'emanazione, nello scorso mese di agosto, di un decreto legge (il n. 93/2013).

Pervero, il ricorso alla decretazione d'urgenza è stato da più parti criticato, soprattutto in relazione alla configurabilità o meno dei requisiti di necessità e urgenza, a fronte dell'opportunità di affrontare il tema in modo organico e complessivo.

Al riguardo, sebbene siano molte le voci critiche che da tempo si levano sull'impiego del decreto legge come sistematico strumento di governo, additato come una forma di *bypass* della dialettica parlamentare (e di possibile alterazione dell'equilibrio fra i poteri esecutivo e legislativo), è noto che la Consulta – pur avendo ormai “sdoganato” il sindacato sui requisiti di necessità e urgenza dei decreti legge laddove palesemente mancanti – tende comunque ad affermare, di regola, il principio secondo il quale ogni considerazione sulla necessità e urgenza del provvedere appartiene all'ordine dei giudizi politici, che non spettano al giudice delle leggi; questo anche se, in materie come la sicurezza (nei suoi risvolti penalistici e *lato sensu* generalpreventivi), la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza non si è sottratta ad alcune perplessità, anche in precedenti occasioni, allorché siano preferibili riforme più organiche, incisive e di ampio respiro rispetto a interventi frammentari e di impatto probabilmente non decisivo.

In effetti, analizzando il decreto legge fin dalle sue premesse, chi scrive ebbe ad osservare che il requisito della necessità e urgenza riguardava a ben vedere più l'allarme sociale destato dal fenomeno della violenza “di genere” che non la reale necessità e urgenza delle misure prescelte, anche se è vero che queste ultime, siano esse di carattere sanzionatorio o preventivo, venivano poi qualificate ugualmente come “necessarie” e “urgenti”; mentre, non a caso, si affermava espressamente la “straordinaria necessità e urgenza” del provvedimento solo in relazione a contenuti di altra natura presenti nel decreto, come l'esigenza di apportare modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, o di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013: ossia in riferimento a previsioni estranee al tema della violenza di genere (artt. 10 ss. del decreto). A tal proposito non può negarsi che, una volta di più, lo strumento della decretazione d'urgenza veniva utilizzato anche per inserire disposizioni che con il tema principale avevano poco a che vedere, sebbene si trattasse di norme a loro volta presentate come di particolare urgenza e necessità.

Nello scorso mese di ottobre, il percorso legislativo attraverso il quale si è affrontato il fenomeno della violenza di genere è pervenuto alla sua tappa finale con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del decreto 93/2013 sullo stesso tema.

Il testo legislativo uscito dalle aule parlamentari apporta significative modifiche anche rispetto al decreto legge convertito; alcune di queste modifiche sono state auspicate da più parti, ma data la loro portata è lecito attendersi che una parte di esse andrà soggetta a critiche e perplessità. Resta il fatto che, pur dovendosi apprezzare lo sforzo del legislatore per affrontare la problematica non esclusivamente sul versante repressivo, la materia – ormai particolarmente complessa e non priva di sue significative peculiarità – meriterebbe un'organica e complessiva revisione, che abbracci non solo le c.d. violenze di genere ma, su un piano più complessivo, tutte le condotte criminose in

ambito familiare e contro soggetti appartenenti a fasce deboli; per altro verso, comunque, non si deve dimenticare che molte delle problematiche emerse in sede processuale nella trattazione dei reati in questione dipendono, più o meno strettamente, dalla crisi complessiva che attraversa il processo penale, e che a sua volta sarebbe quanto mai meritevole di essere affrontata una volta per tutte in modo deciso e incisivo.

Ciò posto, di seguito si riportano sinteticamente le principali novità contenute nel testo normativo definitivo : si ritiene opportuno distinguere le novità assolute (ossia gli inserimenti contenuti nella legge n. 119 e non presenti nel precedente decreto legge n. 93) dalle novità già introdotte dal decreto e modificate, dalla legge definitiva.

2. Le novità assolute della legge 119/2013 – a) sul piano sostanziale

La prima novità significativa sul piano sostanziale, contenuta nella legge 119/2013, si riferisce all’inserimento, nell’art. 61 c.p., di un comma 11 *quinquies*, in base al quale costituisce una nuova ipotesi di aggravante comune, l’aver, “nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.

Si è cioè estesa a un livello più generale –che abbraccia cioè i capi I e III del titolo XII del Libro II del codice penale, oltre al delitto di maltrattamenti- l’aggravante della commissione del fatto in presenza o in danno di persona minore degli anni diciotto o in danno di persona in stato di gravidanza: come è facile osservare, le circostanze aggravanti della commissione del fatto in presenza di minorenni o in danno di donna in stato di gravidanza (rispondenti alla logica e alle stesse previsioni della Convenzione di Istanbul recentemente ratificata anche dall’Italia, alla quale si ispira buona parte della normativa in esame) erano state inserite dal decreto legge n. 93/13, rispettivamente, in aggiunta all’art. 572 e all’art. 609 *ter* c.p.. L’estensione del campo di applicazione delle anzidette circostanze sembra superare le perplessità che erano state affacciate in relazione al fatto che dette aggravanti (specie quella della commissione del fatto in presenza di persona minorenne) erano state inizialmente limitate a specifiche ipotesi di reato, benchè fosse logico estenderle anche ad altre fattispecie delittuose . Se, dunque, va salutato con favore –in un’ottica di complessiva logica del sistema- l’ampliamento del perimetro applicativo delle aggravanti in esame, nondimeno restano impregiudicati i prevedibili problemi destinati a emergere in punto di accertamento dell’elemento soggettivo riguardante la conoscenza o conoscibilità delle circostanze aggravatrici ex art. 59 comma 2 c.p., o della riferibilità delle aggravanti in esame a reati abituali, come quello di cui all’art. 572 c.p. (e oggi, in base all’estensione legislativa, anche al delitto di atti persecutori ex art. 612 *bis* c.p.) .

Da notare comunque che la previsione a livello generale dell’aggravante della commissione del fatto in danno di persona in stato di gravidanza presenta una sovrapposizione con l’analoga aggravante, inserita dal decreto legge nell’art. 609 *ter* c.p. (comma 1 n. 5 *ter*) e rimasta nella stesura definitiva; considerato che per quest’ultima aggravante l’aumento di pena previsto è diverso (nel senso che esso è inferiore, in percentuale, rispetto all’ipotesi-base), il corretto criterio ermeneutico sembra imporre la prevalenza dell’aggravante introdotta dal decreto specificamente per l’ipotesi di violenza sessuale in quanto *lex specialis* rispetto all’aggravante a effetto comune ora introdotta con l’art. 61 n. 11 *quinquies* c.p. .

Altra modifica introdotta *ex novo* con la legge di conversione riguarda ancora l’art. 609 *ter* cp., e segnatamente l’aggravante di cui al n. 5: ora è infatti previsto che l’aumento di pena si applichi

quando il fatto è commesso nei confronti di persona infradiciottenne (e non più solo infrasedicenne) della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

Di impatto non trascurabile e di una certa importanza anche le modifiche apportate all'art. 609 *decies* c.p., riguardante l'estensione dell'obbligo del Procuratore della Repubblica di notificare il Tribunale per i Minorenni in riferimento ai delitti previsti dagli articoli 572 e 612 *bis*, se commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore; tale adempimento, ove riferito ai delitti di maltrattamenti e di *stalking* (nonché al reato di violenza sessuale aggravata ex art. 609 *ter* c.p.), è previsto "anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile".

Viene poi aumentata in modo significativo la pena della multa per il delitto di minaccia nell'ipotesi non aggravata, ipotesi criminosa da annoverarsi tra i c.d. reati-spia (ossia sintomatici di possibili situazioni di abuso).

3. Le novità assolute della legge 119/2013 – b) sul piano processuale

Una prima novità assoluta sul versante processuale (art. 101 c.p.p.) concerne gli obblighi di informazione della persona offesa circa la possibilità di nominare un proprio difensore e di avvalersi dell'istituto del gratuito patrocinio; gli obblighi in questione gravano sul pubblico ministero e sulla polizia giudiziaria. Da notare (se ne farà cenno in seguito) che sono state ampliate, con il decreto legge 93/13, le ipotesi in cui la persona offesa può avvalersi dell'istituto del gratuito patrocinio anche indipendentemente dal reddito percepito, con particolare riguardo ad alcune ipotesi di reati di abuso.

Di assai maggior rilievo è, invece, l'inserimento del delitto di atti persecutori (c.d. *stalking*) nel catalogo di reati per i quali è consentito il ricorso a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione (art. 266 c. 1 lett. f *quater* c.p.p.). Superate le perplessità di chi ravvisava in questa estensione un'aggiunta sostanzialmente inutile, è prevalsa una linea di maggior tutela contro queste condotte criminose: una linea condivisibile per l'effettiva possibile utilità dello strumento captativo nei casi di *stalking*, caratterizzati fra l'altro da una tipologia di condotte inclusive sia della molestia che della minaccia, nonché coerente con il fatto che sia la molestia che la minaccia erano già state espressamente incluse nel catalogo di reati per i quali le intercettazioni sono consentite (art. 266 c. 1 lett. f).

Viene poi previsto (art. 282 *quater* c.p.p.) che il pubblico ministero e il giudice vengano informati, a cura del responsabile dei servizi socio-assistenziali del territorio, allorché l'imputato (locuzione che evidentemente va riferita anche alla persona sottoposta a indagini) cui è applicata una delle misure cautelari previste dagli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) si sottoponga positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dagli stessi servizi socio-assistenziali; tale comunicazione è espressamente finalizzata alla valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2, c.p.p. (ossia in vista della eventuale revoca o sostituzione della misura cautelare).

Due novità riguardano poi le assunzioni di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria.

Viene precisato, nel nuovo testo dell'art. 350 comma 1 c.p.p., che il c.d. quasi interrogatorio (ossia le sommarie informazioni assumibili da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria sentendo l'indagato con le modalità dell'art. 64 c.p. e nelle forme di cui ai successivi tre commi) resta escluso non solo quando l'indagato si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384 c.p., ma altresì nei casi di cui all'articolo 384-*bis* (c.d. allontanamento d'urgenza dalla casa familiare – v.

infra); viene così ribadito il principio in base al quale questa forma peculiare di audizione della persona sottoposta a indagini possa avvenire allorché l'indagato non si trovi sottoposto ad alcun regime di restrizione della propria libertà personale.

Nell'art. 351 c.p.p. si amplia il novero di ipotesi di reato (maltrattamenti ex art. 572 c.p.; adescamento ex art. 609 *undecies* c.p.; atti persecutori ex art. 612 *bis* c.p.) per i quali è previsto che la polizia giudiziaria, nell'assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvalga dell'ausilio di un esperto di psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

Un'altra novità assoluta della legge di conversione è riferita alla competenza penale del giudice di pace e, in particolare, a quella riguardante il delitto di lesioni volontarie: detto reato, finora attribuito alla trattazione del g.d.p. in tutti i casi in cui esso sia perseguibile a querela (secondo comma dell'art. 582 c.p.), esce ora dalla sua sfera di competenza (in base al novellato art. 4 D.Lvo 274/2000) se il fatto è commesso contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente. La previsione, come meglio si vedrà infra, si aggancia al nuovo testo dell'art. 282 *bis* c. 6 c.p.p., in relazione al quale è prevista l'applicabilità della misura dell'allontanamento dalla casa familiare anche in riferimento ad alcuni reati-spia (sintomatici, cioè, di abusi domestici) tra cui rientra anche quello di lesioni: la novella tende a superare i problemi interpretativi legati alla previsione contenuta nell'art. 2 del citato d.lvo 274/2000, che esclude la disciplina delle misure cautelari dal richiamo generale alle disposizioni del codice di procedura penale per il rito avanti il giudice di pace .

4. Le novità già presenti nel decreto ed ulteriormente modificate dalla legge di conversione - a) sul piano sostanziale

L'unica significativa modifica apportata dal testo della legge di conversione rispetto a precedenti modifiche introdotte dal decreto legge, sotto il profilo sostanziale, riguarda l'esercizio del diritto di querela nel delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p..

Se, infatti, il decreto legge introduceva, senza eccezione alcuna, la previsione dell'irrevocabilità della querela presentata ai fini della procedibilità del delitto in esame, la legge di conversione tempera alquanto tale previsione e reintroduce la facoltà di rimettere la querela (e così di estinguere il reato); tuttavia la remissione della querela può essere "soltanto processuale": con ciò si è inteso limitare la possibilità di definire bonariamente tali vicende, prevedendo che ciò avvenga solo davanti al giudice, in modo da evitare che la persona offesa rimetta la querela sotto la pressione di ricatti da parte del querelato o di terzi che agiscono nel suo interesse . Tuttavia, la legge di conversione stabilisce che la querela rimane irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612 c. 2 c.p. (minaccia grave ovvero commessa con armi), oltrechè ovviamente –come in precedenza- quando il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, ovvero quando esso è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

L'aver circoscritto l'esclusione della remissione di querela a casi in cui lo *stalker* agisce minacciando in modo grave la vittima appare, rispetto alla troppo drastica formulazione precedentemente recepita nel decreto legge, decisamente più in linea con la Convenzione di Istanbul: invero, ciò emerge con chiarezza coordinando l'art. 48 c. 1 della Convenzione (in base al quale sono vietati i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione del testo convenzionale) con l'art. 34 della Convenzione stessa (in base al quale vengono classificati come

atti persecutori unicamente quei comportamenti intenzionalmente e ripetutamente minacciosi nei confronti di un'altra persona, che siano tali da portarla a temere per la propria incolumità) .

5. Le novità già presenti nel decreto ed ulteriormente modificate dalla legge di conversione - b) sul piano processuale

Una importante precisazione riguarda il comma 6 dell'art. 282 *bis* c.p.p. (riguardante i casi e i modi di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare).

Si tenga presente che il comma in esame contiene l'indicazione di una serie di "reati-spia" (ossia indicativamente utili per stabilire se si sia in presenza di situazioni di abuso domestico) per i quali è consentita l'applicazione dell'allontanamento dalla casa familiare, e che il decreto legge aveva arricchito aggiungendovi i delitti di lesioni personali volontarie e di minaccia aggravata; per tutti questi reati la disposizione in esame prevede la possibilità di disporre l'allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p.. Con la legge di conversione si è precisato che detta previsione, in riferimento al delitto di lesioni volontarie, vale limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate; e ciò perché le ipotesi di lesioni perseguibili a querela dell'offeso (582 comma 2 c.p.) restano di competenza del giudice di pace, e si è visto che, per il rito penale avanti detto organo onorario, le disposizioni in tema di misure cautelari restano escluse dal richiamo generale alle norme processuali del codice (art. 2 comma 1 lett. c. D.Lgs. 274/2000).

Vi è poi, sempre al comma 6 dell'art. 282 *bis* c.p.p., la previsione della possibilità di adottare in tali ipotesi le modalità di controllo previste all'articolo 275 *bis* del codice di rito, ovvero "mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici" (è il caso del c.d. braccialetto elettronico, soluzione che già molto ha fatto discutere e che promette, in considerazione di tale richiamo, di suscitare nuove discussioni).

Di peculiare interesse e rilievo, tuttavia, appaiono le nuove previsioni di cui all'art. 299 c.p.p., in tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari.

Si ricorderà che il D.L. 93/13 si caratterizzava, fra l'altro, per introdurre –sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul- alcuni doveri di comunicazione alla persona offesa o al suo difensore delle vicende modificative ed estintive delle misure cautelari di cui agli artt. 282 *bis* (allontanamento dalla casa familiare) e 282 *ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) c.p.p.; l'obbligo di comunicazione si estendeva alle richieste di revoca o sostituzione di dette misure, a pena di inammissibilità delle richieste medesime.

Con la novella apportata dalla legge di conversione n. 119/2013 tali previsioni non si limitano alle sole misure cautelari di cui agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p., ma vengono estese alle misure previste dagli artt. 283, 284, 285 e 286 del codice di rito (ossia a tutte le misure cautelari coercitive, eccezion fatta per l'obbligo di presentazione alla P.G. e al divieto di espatrio), qualora applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona .

Inutile dire che l'aggiunta delle sopra indicate tipologie di misure cautelari appare coerente con le finalità di protezione sottese all'informazione alla persona offesa, in quanto non aveva alcun senso logico la limitazione di tale previsione alle sole misure di cui agli artt. 282 *bis* e *ter*, e non anche a misure come la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari, di regola sottese a fronteggiare

situazioni cautelari più gravi e la cui revoca o sostituzione può certamente destare ben maggiore preoccupazione nella vittima; quindi, sul piano logico, l'estensione alle più gravi misure cautelari degli obblighi di comunicazione alla persona offesa di richieste o provvedimenti di revoca o sostituzione appare ispirata da senso logico .

Ciò che però prevedibilmente susciterà polemiche è l'estensione (anche) dei doveri informativi gravanti su chi richiede la revoca o la sostituzione di una qualsiasi delle anzidette misure (se, beninteso, applicate in procedimenti aventi ad oggetto reati commessi con violenza contro la persona), doveri informativi che, ove non ottemperati, determineranno l'inammissibilità della richiesta *de libertate*. È chiaro che il nuovo testo dilata in maniera notevole tali obblighi –muniti della sanzione processuale dell'inammissibilità dell'istanza- anche laddove provenienti dall'imputato, con o senza difensore di fiducia; e si può intuire agevolmente l'onerosità della condizione impostagli ai fini dell'ammissibilità della sua istanza, onerosità già criticata da alcuni nel decreto legge e oggi estesa a un numero di casi assai più ampio .

È stato poi chiarito dalla legge di conversione che il dovere di comunicazione della revoca o sostituzione delle misure *de quibus* grava sulla polizia giudiziaria; che tale dovere, in riferimento alle richieste di revoca o sostituzione della misura, non vale allorché la richiesta venga proposta in sede di interrogatorio di garanzia; e che, sempre in caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura, il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121 c.p.p.; decorso detto termine, comunque, il giudice procede.

La facoltà di presentare memorie, accordata alla persona offesa in esito a revoca o sostituzione delle misure cautelari, risponde alle critiche rivolte all'originaria stesura (quella del D.L. 93/13) da parte di quanti osservavano che il diritto all'informazione non comportasse, per la vittima, alcuna specifica facoltà processuale e rimanesse, per così dire, fine a se stesso.

Un ulteriore intervento di "ritocco", rispetto alle novità già apportate dal decreto legge, riguarda l'allontanamento dalla casa familiare in via d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria (art. 384 bis c.p.p., introdotto dal D.L. 93/13): in base alla legge di conversione, si precisa che la preventiva autorizzazione del pubblico ministero possa essere rilasciata in forma scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica. Con la stessa disposizione, inoltre, si prevede oggi che la P.G. provveda senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modifiche con legge 38/2009; e si prevede altresì l'applicazione, nei casi di allontanamento d'urgenza (anche in ciò disciplinati in modo simile ai casi di flagranza), di quanto disposto dall'art. 381, comma 3 c.p. (circa la condizione del previo rilascio, da parte dell'offeso, di dichiarazione orale di querela nel caso in cui il delitto sia così perseguibile; della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento). Di maggiore rilievo, e sempre in stretto riferimento all'istituto precautelare di nuovo conio, è quanto previsto dal testo novellato dell'art. 449 c.p.p. (in tema di giudizio direttissimo), laddove si prevede che, quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384 *bis* c.p.p., la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza.

Tra le ulteriori novità già presenti nel decreto legge e che in sede di conversione hanno formato oggetto di ulteriore aggiustamento vale infine la pena ricordare:

- l'allargamento del breve catalogo di reati per i quali la proroga delle indagini preliminari di cui all'art. 406 c.p.p. non può essere disposta per più di una volta, catalogo che oggi comprende i delitti di cui agli artt. 572 (maltrattamenti), 589, secondo comma e 590, terzo comma (omicidio colposo o lesioni colpose commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale o per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e 612 *bis* (atti persecutori);
- l'estensione a tutti i delitti commessi con violenza alla persona (e non solo al delitto di maltrattamenti, come nel testo del decreto legge) dell'obbligo di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa (indipendentemente dalla richiesta di essere informata della richiesta di archiviazione), con assegnazione a quest'ultima di un termine doppio di quello ordinario (20 giorni anziché 10) per prendere visione degli atti e presentare opposizione (art. 408 c. 3 *bis* c.p.p.);
- l'estensione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 *bis* c.p.p.) anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, non più solo nel caso si proceda per il delitto di maltrattamenti (come nel testo del decreto legge), ma anche quando si procede per il delitto di atti persecutori.

6. Conclusioni

Le rimanenti previsioni della legge 119/2013 recepiscono senza modifiche le novità apportate dal decreto legge 93/2013, con riferimento, fra l'altro:

- alla previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato per i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori: sebbene, anche in questo caso, l'intento sia quello di apprestare una difesa più incisiva delle vittime di questi reati, intervenendo in via precautelare con maggiore estensione e senza alcuna discrezionalità valutativa ex art. 381 c.p.p. circa la gravità del fatto e la personalità del soggetto, non può non osservarsi che si tratta, in ambedue i casi, di reati necessariamente abituali; ed è noto, per aver costituito tema ampiamente dibattuto tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che la condizione di flagranza (o anche di quasi flagranza) nei reati abituali è di accertamento assai problematico e tecnicamente di difficile configurabilità. Più in generale, comunque, la ragionevole prospettiva di un più esteso uso degli arresti in relazione ai reati in esame, in dipendenza dell'obbligatorietà degli stessi, non deve far perdere di vista la necessità di un rigoroso controllo circa la sussistenza o meno del requisito della flagranza di reato; senza contare che, nella generalità dei casi, il delitto di atti persecutori è punito a querela della persona offesa e ciò implica ulteriori problemi per l'arresto obbligatorio in flagranza, che potrà essere eseguito solo alle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 380 c.p.p.
- all'estensione dell'audizione protetta in sede di incidente probatorio anche al delitto di maltrattamenti: viene finalmente estesa in modo espresso al delitto di maltrattamenti la previsione dell'audizione protetta del minore (o del maggiorenne infermo di mente) in sede di incidente probatorio, secondo le peculiari modalità specificate dalla norma in esame. Ora, è ben vero che a seguito della ben nota "vicenda Pupino", e della conseguente pronuncia della Corte di Lussemburgo – Grande Sezione del 16 giugno 2005 conseguente a rinvio pregiudiziale del GIP di Firenze, un orientamento accolto da una parte dei giudici di merito tende a estendere in via ermeneutica il precedente catalogo di reati di cui all'art. 398 c. 5 *bis* ad alcuni delitti in danno di vittime vulnerabili che non vi erano compresi (in forza del meccanismo dell'interpretazione conforme, oggi rafforzato indirettamente dalla sostituzione

della decisione quadro n. 2001/220 GAI con la Direttiva n. 2012/29). Tuttavia, l'inserimento del delitto di cui all'art. 572 c.p. fra quelli per cui è espressamente prevista l'audizione protetta va ugualmente salutato con favore, e se ne auspica anzi l'estensione ad ulteriori figure di reato.

- alla possibilità dell'audizione in forma protetta in sede dibattimentale anche in caso di esame della persona offesa di maggiore età che ne faccia richiesta personalmente o tramite il proprio difensore: invero, il d.l. 93/2013 (in ciò confermato dalla legge di conversione) ha inserito nell'art. 498 c.p.p. un nuovo comma (il 4 *quater*), in base al quale, quando si procede per i reati previsti dal comma 4 *ter*, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette. L'intuibile finalità protettiva della norma di nuovo conio è riferita all'ampliamento della nozione di vittima vulnerabile ed estende all'esame della persona offesa maggiorenne – all'unica condizione della richiesta della stessa o del suo difensore – la possibilità di procedervi secondo modalità protette; si ricorda che il comma 4 *bis* già consente al presidente (anche d'ufficio) di procedere all'esame in base alle modalità protette previste dall'art. 398 c. 5 *bis* c.p.p. in riferimento al minore o al maggiorenne infermo di mente.
- alla priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi per i delitti previsti dagli articoli 572 e da 609 bis a 609 octies e 612 bis del codice penale: in realtà, trattasi di previsione che costituisce, di massima, una mera sottolineatura riferita specificamente a questi reati, in quanto la lettera b) previgente già disponeva che la priorità dovesse essere accordata ai reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni quattro (e quasi tutti i reati aggiunti dalla novella in commento superano tale limite edittale). Nella pratica, comunque, è di solito già accordata una forma di precedenza alla trattazione di questi reati, soprattutto per la complessità dell'istruttoria e per la frequente costituzione di parte civile della vittima del reato
- all'estensione della possibilità di chiedere il gratuito patrocinio alla persona offesa dei delitti 572, 583 bis e 612 bis c.p., indipendentemente dal reddito posseduto. Anche in questo caso, la novella legislativa intende corrispondere a una precisa disposizione della Convenzione di Istanbul (art. 57 Conv., in cui non si specifica quali siano i reati per i quali debba essere previsto il gratuito patrocinio, ma si introduce un principio generale da considerarsi esteso a tutte le ipotesi di reato richiamate dal testo convenzionale).

Nell'insieme, la vicenda legislativa che ha condotto alla legge 119/2013 va comunque vista come un segno di attenzione dell'esecutivo e del Parlamento al fenomeno della violenza di genere, accompagnato dal desiderio di fornire una risposta più adeguata sul piano penale, ma anche sotto il profilo preventivo ed educativo: va infatti segnalato, con moderata soddisfazione, il fatto che, diversamente da quanto era stato stabilito nel testo del decreto, il "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" (previsto dall'art. 5 del decreto e di competenza del Ministro per le Pari Opportunità) potrà godere di apposite risorse finanziarie: a tal fine, con la legge di conversione, si è stabilito che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (destinato a finanziare il Piano) è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

A prescindere da ciò, non resta che augurarsi che l'intervento legislativo prelude non solo a un rinnovato interesse e a una maggiore attenzione al tema della violenza di genere, ma costituisca una spinta per una necessaria e più complessiva disciplina della materia riguardante i reati su vittime

vulnerabili, materia sempre più specialistica e meritevole di un riassetto organico della sua disciplina sostanziale e processuale.